Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **1489**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede in Roma.

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 109. — GRECO

LEGGE 8 marzo 1968, n. **399.**

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonchè ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

Sono " mangimi semplici di origine vegetale " i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono " mangimi semplici di origine animale " i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono " mangimi composti " le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono " prodotti di origine minerale " i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati.

Sono " additivi " le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.

Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonchè le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

Sono " integratori per mangimi " le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Sono " integratori medicati per mangimi " le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i princìpi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i princìpi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti princìpi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti princìpi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonchè, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti.

Sono " mangimi semplici integrati " e " mangimi composti integrati ", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o più integratori per mangimi.

Sono " mangimi composti concentrati " i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Sono " nuclei " i mangimi composti concentrati integrati.

Sono " mangimi semplici integrati medicati ", " mangimi composti integrati medicati " e " nuclei medicati " le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o più integratori medicati per mangimi ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« La denominazione di " germe di frumento " è riservata al sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca.

I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali essi vanno, peraltro, posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ove nella produzione di mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dello articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi semplici integrati, mangimi composti integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati per esclusivo consumo aziendale, purchè impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate».

Art. 6.

L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati ».

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.

Quando le qualità dei principî attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione ».

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate ».

Art. 9.

L'articolo 10 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subìto un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anzichè il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati,. i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori medicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi ».

Art. 10.

L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, deve dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:

a) quantità di acqua;

b) protidi grezzi;

c) lipidi grezzi (estratto etereo);

d) fibra grezza (metodo Weende);

e) ceneri;

f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da *b*) ad *f*) devono essere espressi su sostanza secca.

Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice ».

Art. 11.

L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonchè per i residui della vagliatura

e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi.

Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per la farina di erba medica disidratata è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata.

Per i grassi di origine animale o vegetale è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonchè l'indicazione qualitativa e quantitativa degli antiossidanti ed emulsionanti aggiunti.

La denominazione di « granoturco degerminato » è obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subìto il processo di degerminazione ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di " mangime composto " o di " mangime composto concentrato ":

a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;

c) l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente;

d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate ».

Al citato articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Per i mangimi composti costituiti da due o più semi o frutti, non macinati nè frantumati, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11 ».

Art. 13.

L'articolo 15 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di " integratore per mangimi " o di " integratore medicato per mangimi " ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8;

e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8.

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonchè la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;

c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice.

Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di " mangime composto

integrato " o di " mangime composto integrato medicato " o di " nucleo " o di " nucleo medicato ". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo ».

Art. 15.

L'articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sanse di oliva con noccioli in quantità superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera *b*) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonchè nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantità contenute negli imballaggi o confezioni originari.

Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonchè i princìpi attivi di cui alla lettera *a*) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.

E' altresì vietato detenere i princìpi attivi di cui alla lettera *a*) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi ».

Art. 16.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto, in lingua italiana, dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le dichiarazioni o indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito alla apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonchè ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o confezioni.

E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al precedente comma a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali dichiarazioni o indicazioni dovranno essere anche riportate su un documento che dovrà scortare la merce.

Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto.

Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento ai sensi dell'articolo 107 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prele-

vati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano posti in vendita alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni e indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi o confezioni o sui cartellini, anzichè il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente nonchè il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso, gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente».

Art. 17.

L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è così modificato:

« Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa ».

Art. 18.

L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati, per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera *c*) e 16, lettera *d*), salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

Art. 19.

L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno.

Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge ».

Art. 20.

Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 21.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale.

Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione ».

Art. 22.

Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, è aggiunto il seguente articolo 23-*bis*:

« Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale ».

Art. 23.

L'articolo 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Sui valori dei contenuti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. Ai fini di garantire una buona conservazione dei mangimi, il contenuto massimo di acqua dei mangimi semplici, composti, integrati o medicati, anche se non è da dichiararsi a norma dei precedenti articoli, sarà stabilito, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanità, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, in rapporto all'umidità media naturale per quanto concerne i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, nonchè alle possibilità tecniche delle industrie, per i derivati dalle comuni lavorazioni dei prodotti stessi, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei e i nuclei medicati.

protidi: 30 per cento in più o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi, la tolleranza in meno è ridotta al 7 per cento;

ceneri: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; 50 per cento in più per valori dichiarati inferiori all'1 per cento; 40 per cento in più per valori dichiarati superiori all'1 per cento fino al 3 per cento; 30 per cento in più per valori dichiarati superiori al 3 per cento;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

zuccheri: 30 per cento in più o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in acqua, fibra grezza, ceneri, silice e cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Nei mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati nella cui composizione siano entrati cereali, cruscami e panelli o farine di estrazione di semi oleosi è tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di tessuti di cereali o di semi commestibili per gli animali diversi dai prodotti e sottoprodotti indicati nell'elencazione dei componenti.

Nei mangimi di cui al precedente comma è anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di sostanze diverse da quelle dichiarate che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Le tolleranze sui valori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi nonchè le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali, ed altri principi attivi verranno stabilite dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 ».

Art. 24.

All'articolo 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.

In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa ».

Art. 25.

La disposizione dell'articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.

Art. 26.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi e di integratori secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purchè, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.

Coloro che fabbricando mangimi ed integratori prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281, hanno presentato domanda nei termini prescritti da tale provvedimento senza avere ancora ottenuto l'autorizzazione alla relativa produzione, a scopo di vendita, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purchè, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.

Coloro che, dopo l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281, hanno presentato domanda per essere autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi ed integratori senza avere ancora ottenuto la relativa autorizzazione, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purchè presentino apposita domanda entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, producono, per conto terzi, mangimi ed integratori per i quali è prevista l'autorizzazione, ai sensi della presente legge, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori, purchè presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condizioni di cui ai comma primo, secondo e terzo di questo articolo per quanto concerne la produzione, a scopo di vendita, di mangimi semplici e composti integrati ovvero di integratori, possono continuare la preparazione di mangimi semplici e composti integrati medicati, nuclei medicati ed integratori medicati, sia a scopo di vendita che per conto

terzi, purchè presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le autorizzazioni da rilasciarsi in accoglimento delle domande presentate ai sensi dei comma primo, secondo terzo e quinto di questo articolo possono essere concesse senza sentire le commissioni provinciali previste dalla presente legge qualora esse si siano pronunciate a norma della predetta legge n. 281. Tuttavia, quando si tratta di autorizzazioni riguardanti gli integratori medicati, debbono in ogni caso essere sentite le apposite commissioni provinciali.

Le domande di cui ai precedenti comma debbono contenere anche l'indicazione dei mangimi e degli integratori per i quali si chiede l'autorizzazione secondo la terminologia stabilita dalla presente legge.

Art. 27.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE — PRETI — ANDREOTTI — TOLLOY — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **400**.

Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore al 1° gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica presso i caselli demaniali delle reti dei canali Cavour o dell'antico demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da imprese aggiudicatarie di lavori dei canali stessi, è collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice assistente idraulico.

Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovrà possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

Al collocamento previsto dal primo comma sarà provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra specificate.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati del ruolo ad esaurimento dei custodi idraulici demaniali, previsto dall'articolo 31 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sono collocati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale idraulico demaniale con la qualifica di vice assistente idraulico.

I suddetti impiegati prendono posto nel ruolo prima del personale indicato nell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **401**.

Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di lire 99 milioni per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale dovuti al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette concernenti gli esercizi precedenti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **402**.

Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorchè sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **403**.

Proroga di disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'accelleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1970.

Sono convalidati ad ogni effetto gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni citate nel precedente comma dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500 milioni, nel caso di appalto-concorso e di licitazione privata, od i 100 milioni, nel caso di *trattativa privata*, è *richiesto* il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PRETI — — PIERACCINI — GUI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **404**.

Norme sulla elettrificazione delle zone rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con il programma economico nazionale, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, il comitato interministeriale per la programmazione economica fissa le direttive per un piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali.

Art. 2.

Alla formulazione del piano provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una commissione nominata dal Ministro stesso.

La commissione, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è composta da:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante dell'ENEL.

La segreteria della commissione è costituita con il decreto di nomina della commissione stessa.

Ai componenti della predetta commissione sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

Nella formulazione del piano dovrà essere tenuto conto, nel quadro delle direttive fissate dal comitato interministeriale per la programmazione economica, dei seguenti criteri:

a) il piano dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico-sociale delle zone rurali, particolarmente di quelle meridionali e insulari, nonchè dei territori riconosciuti depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, tenute presenti, oltre le necessità per le abitazioni ed eventualmente per l'illuminazione pubblica, le esigenze di elettrificazione per attività agricole connesse ad attività industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche;

b) il piano dovrà essere attuato con gradualità e dovrà essere realizzato mediante la esecuzione di singoli piani particolareggiati;

c) gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale della diffusione del servizio elettrico;

d) gli interventi dovranno essere coordinati con quelli previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 4.

Per l'esecuzione del piano l'ENEL predispone i singoli piani particolareggiati con i relativi progetti.

I piani particolareggiati sono approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 2.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per la erogazione dell'energia elettrica.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Per le imposizioni di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

I piani particolareggiati debbono indicare l'ammontare dell'onere finanziario per la loro esecuzione.

L'esecuzione delle opere è affidata, per ciascun piano particolareggiato, all'ENEL, mediante apposite convenzioni che saranno stipulate sulla base di una convenzione-tipo predisposta di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

L'onere per l'esecuzione delle opere previste dal piano è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ENEL.

Per far fronte all'onere posto a carico dello Stato per gli anni dal 1968 al 1971, è autorizzata la spesa di lire 31.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1967 e di lire 7.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1968 al 1971.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa all'ENEL, all'inizio di ogni trimestre, il 25 per cento della quota a suo carico dell'importo delle spese dei singoli piani particolareggiati, approvati nel trimestre precedente e la cui esecuzione è già iniziata.

Il residuo 75 per cento è pagato secondo l'andamento della esecuzione del piano su stati di avanzamento vistati dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

La rata di saldo sarà versata dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del verbale di ultimazione dei lavori redatto dall'ENEL per ciascun piano particolareggiato, vistato dal predetto ufficio del genio civile.

I pagamenti di cui al presente articolo sono disposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante ordinativi diretti a favore dell'ENEL.

Art. 7.

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le opere di elettrificazione interessanti comprensori irrigui, che rientrano nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi degli articoli 6, 7 e 27 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per le quote, rispettivamente, di lire 3.000 milioni e 7.000 milioni relative agli anni finanziari 1967 e 1968, mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sta

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO — RESTIVO — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **405.**

Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'art. 56 del trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le indennità e le somme comunque corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da imposte erariali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — FANFANI — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **406.**

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non riversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

Art. 2.

Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della pensione non riversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale data.

La stessa decorrenza è stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non riversibile dopo il 1° gennaio 1968 con effetto da data anteriore.

In tutti gli altri casi, l'indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non riversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Art. 3.

L'indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo.

Per le concessioni disposte, l'opera ha facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità.

Art. 4.

All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **407.**

Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **408**.

Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore.

Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianità al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito lo avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianità di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 2.

I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

Art. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vicebrigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali.

Il conseguimento della nomina a vicebrigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con la osservanza in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

Per la valutazione degli ufficiali si prescinde dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non è richiesta la frequenza dei corsi.

Art. 5.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado.

Art. 6.

Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al primo comma del presente articolo per la prima promozione non si applica al personale che debba cessare dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio. Ad esso detta promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Per le promozioni disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici non possono avere decorrenza anteriore alla data predetta.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo predetto, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, con esclusione degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento:

i capitani provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

i capitani del ruolo ordinario che saranno colpiti dal limite di età nel grado entro il 31 dicembre 1973.

Le domande per la iscrizione nel ruolo separato e limitato debbono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza del numero degli ufficiali che saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi dei precedenti commi verranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di sottotenente del ruolo ordinario.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge.

Art. 9.

Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera fino a tale grado, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'Arma di provenienza e quello di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione.

In caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

Art. 11.

Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, numero 1600, sono iscritti:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

b) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, nelle medesime posizioni, dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

La iscrizione nei ruoli anzidetti viene effettuata, per ciascun grado, secondo i criteri fissati dal precedente articolo 10.

Al personale di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il personale di cui al primo comma, lettera *a*), nel numero delle promozioni previste dal precedente articolo 6 sono computate quelle eventualmente già conseguite ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, restando salve, se più favorevoli, le disposizioni di quest'ultimo articolo.

In corrispondenza del numero dei sottufficiali e militari di truppa che saranno iscritti nei ruoli separati e limitati ai sensi del primo comma del presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

Il personale di cui al primo comma, lettera *b*), è iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza prevista per il personale di cui alla lettera *a*).

Art. 13.

Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57.

Art. 14.

Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera *a*), ed articolo 6, lettera *a*), è riconosciuta l'anzianità stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 106.

Art. 15.

Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche:

tabella n. 1 — alla colonna n. 3 del quadro I — ruolo ordinario — in corrispondenza al grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole « superare il corso valutativo »;

tabella n. 2 — alla colonna n. 1 — ruolo ordinario — sono soppresse le parole « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classificazione finale non inferiore a 16/20 »;

tabella n. 2 — alla colonna n. 5 — ruolo ordinario — sono soppresse le parole « 1/9 dell'organico del grado ».

All'articolo 70 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione di cui al primo comma continuerà ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera, ai sensi dell'articolo 54, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi ».

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 54.000.000, per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PRETI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **409**.

Autorizzazione alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, ad acquistare immobili.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, viene autorizzata ad acquistare, per l'ampliamento dei propri laboratori ed uffici, dalla società in nome collettivo Adorni, Ferroni e Schiaretti, in liquidazione, un appezzamento di terreno e gli edifici costruiti sullo stesso, siti nel comune di Parma, risultanti in catasto: nella mappa terreni foglio 10, mappali 8 *a*, 8 *c*, 142; nella mappa del catasto edilizio: foglio 10, mappali 37 parte, 251; nel catasto urbano: foglio 10, mappale 37 parte subb. 1, 2, 3, 4, 5 e mappale 251.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 98. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Determinazione delle caratteristiche tecniche dei due francobolli ordinari a soggetto floreale dei quali sono stati variati i valori, rispettivamente da L. 15 a L. 25 e da L. 55 a L. 50.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1968, registro n. 02, foglio n. 201, con il quale i valori dei due francobolli ordinari a soggetto floreale di cui viene autorizzata la emissione con il decreto ministeriale 5 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1967, registro n. 02, foglio n. 126, sono stati portati, rispettivamente, da L. 15 a L. 25 e da L. 55 a L. 50;

Decreta:

Articolo unico.

I francobolli di cui alle premesse sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari; quadricromia.

Le vignette dei due francobolli, che poggiano sul lato corto del formato e sono racchiuse da una cornicetta rettangolare a doppio filo, spesso l'esterno e sottile lo interno, verde scuro per il valore da L. 25 e rosso per quello da L. 50, rappresentano rispettivamente un ramo di melo carico di frutta e un mazzo di iris, posti sullo sfondo del cielo. Nel valore da L. 25 è situata, in basso a destra, in carattere bastoncino e in colore verde scuro, la scritta « MALUS DOMESTICA (MELO) » in quello da L. 50, lungo il lato di sinistra, dal basso in alto su due righe, in carattere bastoncino e colore rosso, le scritte « IRIS FIORENTINA » e « IRIDE FIORENTINA ». In entrambi i francobolli, fa da base alla composizione una formella rettangolare di colore giallo, che racchiude, in carattere chiaroscuro e dello stesso colore della cornice, la leggenda « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 212

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Sostituzione di componenti del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota n. 268/1 del 24 febbraio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che:

il geom. Aldo Aniasi è stato eletto sindaco del comune di Milano, in sostituzione del prof. Pietro Bucalossi;

il dott. Antonio Airò è stato eletto sindaco del comune di Voghera, in sostituzione del prof. Pietro Cristiani;

il com.te Pietro Baragiola è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Como, in sostituzione del cavaliere del lavoro Giuseppe Scacchi, deceduto;

il dott. Luigi Della Barba è stato nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale della Lombardia, in sostituzione del prof. Giuseppe Ellena, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di operare in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia i signori:

Aniasi geom. Aldo, quale sindaco del comune di Milano, in sostituzione del prof. Pietro Bucalossi;

Airò dott. Antonio, quale sindaco del comune di Voghera, in sostituzione del prof. Pietro Cristiani;

Baragiola com.te Pietro, quale presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Como, in sostituzione del cavaliere del lavoro Giuseppe Scacchi;

Della Barba dott. Luigi, quale capo dell'ispettorato agrario compartimentale della Lombardia, in sostituzione del prof. Giuseppe Ellena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(3005)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « V MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristalleria, ceramiche, ferramenta e utensileria » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristalleria, ceramiche, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 7 al 10 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », che avrà luogo a Milano dal 15 maggio al 14 luglio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 9 febbraio 1967, n. 159/2712, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Santo Stefano di Larvego » che ha inizio dalla strada provinciale Campomarone-Isoverde, in località Campora, attraversa l'abitato di Santo Stefano di Larvego e termina sulla strada provinciale « Molino alto di Ceranesi-San Martino di Paravanico-Pian di Praglia » (estesa km. 4,925);

Visto il voto 12 dicembre 1967, n. 1838, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di provinciale;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Santo Stefano di Larvego » che ha inizio dalla strada provinciale « Campomorone-Isoverde », in località Campora, attraversa l'abitato di Santo Stefano di Larvego, e termina sulla strada provinciale « Molino alto di Ceranesi-San Martino di Paravanico-Piani di Praglia » (estesa km. 4,925) in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3188)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7026 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 6583 in data 18 gennaio 1968, con la quale il presidente della corte di appello di Bari ha designato quale membro della commissione regionale di vigilanza predetta, il dott. Ugo Magarelli in sostituzione del dott. Giovanni Simone, deceduto.

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il consigliere della corte di appello di Bari, dottore Ugo Magarelli, designato dal presidente della corte stessa, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del dott. Giovanni Simone, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Sostituzione di un componente la segreteria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 465 in data 30 aprile 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera 9 febbraio 1968, n. 2156, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari ha designato a far parte del personale di segreteria della predetta commissione il sig. Enrico Cocco, archivista dell'A.C. in sostituzione del rag. Niveo Caboni;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Enrico Cocco, archivista dell.A.C. in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, è chiamato a far parte del personale di coordinamento della segreteria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sardegna in sostituzione del rag. Niveo Caboni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra convegno internazionale dell'automazione e strumentazione » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra convegno internazionale dell'automazione e strumentazione », che avrà luogo a Milano dal 20 al 26 novembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3237)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Modifica della denominazione dell'aeroporto civile di Olbia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1967, concernente l'approvazione del progetto generale dell'aeroporto civile di Olbia;

Vista la nota n. 138 in data 3 gennaio 1968, con la quale la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici ha chiesto che la denominazione del costruendo aeroporto civile di Olbia-Colcò venga modificata in quella di Olbia-Costa Smeralda;

Atteso che, in relazione alle finalità turistico-commerciali della zona interessata al suddetto aeroporto, la richiesta sopraindicata appare meritevole di accoglimento;

Considerato che la denominazione del costruendo aeroporto di Olbia non ha formato oggetto di provvedimento ufficiale da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dalla data del presente decreto, il costruendo aeroporto civile di Olbia assume la denominazione di:

« Aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda ».

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

(3253)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 3 ottobre 1966, n. 499, della amministrazione provinciale di Potenza, concernente l'approvazione della classificazione fra le provinciali della strada comunale: « dalla strada provinciale numero 70 alla strada statale n. 381 e diramazione verso il Santuario di Monte Pierno », della lunghezza di km. 12,210;

Visto il voto n. 1483 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 ottobre 1967, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale: « dalla strada provinciale n. 70 - zona Cecci alla strada statale n. 381 e diramazione verso il Santuario di Monte Pierno », della lunghezza di km. 12,210, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Società civile semplice elettrodotto rurale Belbo », con sede in Mombarcaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla « Società civile semplice elettrodotto rurale Belbo », con sede in Mombarcaro (Cuneo), Regione Costa Ponzi, in data 28 marzo 1966, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, comunicati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino con nota n. 37317 del 14 novembre 1967;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Società civile semplice elettrodotto rurale Belbo », con sede in Mombarcaro (Cuneo), Regione Costa Ponzi, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società civile semplice elettrodotto rurale Belbo », con sede in Mombarcaro (Cuneo), Regione Costa Ponzi, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Società civile semplice elettrodotto rurale Belbo », con sede in Mombarcaro (Cuneo), Regione Costa Ponzi, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ing. Carlo Fuhrmann, nato a Roma il 12 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 7 settembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Giampaolo Cacciatori, nato a Porto Tolle (Rovigo) il 1° aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 24 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(3222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.880.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.816.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.084.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.730.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.214.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421)

Autorizzazione al comune di Galzignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Galzignano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.745.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.920.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.265.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428)

Autorizzazione al comune di Tortoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Tortoli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.985.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.943.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,80	624,86	624,845	624,85	—	624,84	624,845	624,75	624,75
$ Can.	577,80	578,25	578,25	578,40	578,10	—	578,35	578,40	577,80	578,25
Fr. Sv.	143,99	143,96	144,02	143,98	143,80	—	144,05	143,98	144 —	143,95
Kr. D.	83,92	83,86	83,95	83,88	83,80	—	83,89	83,88	83,92	83,90
Kr. N.	87,54	87,48	87,51	87,49	87,40	—	87,49	87,49	87,54	87,50
Kr. Sv.	121 —	120,80	120,88	120,82	120,80	—	120,83	120,82	121 —	120,85
Fol.	172,60	172,51	172,58	172,54	172,50	—	172,555	172,54	172,60	172,85
Fr. B.	12,57	12,56	12,57	12,5625	12,55	—	13,5675	12,5625	12,56	12,56
Franco francese	126,91	126,88	126,92	126,91	126,90	—	126,95	126,91	126,91	126,85
Lst	1501,50	1501,30	1500,60	1501,50	1501 —	—	1501,50	1501,50	1501,50	1501 —
Drn. occ.	156,77	156,83	156,84	156,85	156,70	—	156,83	156,85	156,87	156,80
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1875	24,1885	24,17	—	24,19	24,1885	24,18	24,18
Escudo Port.	21,82	21,83	21,88	21,8275	21,80	—	21,85	21,8275	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,97	8,9660	8,90	—	8,9675	8,9660	8,96	8,96

Media dei titoli del 16 aprile 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,842
1 Dollaro canadese	578,375
1 Franco svizzero	144,015
1 Corona danese	83,885
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,825
1 Fiorino olandese	172,547
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,907
1 Lira sterlina	1501,50
1 Marco germanico	156,84
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,839
1 Peseta Sp.	8,967

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Chiaravalle

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, n. 73, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Chiaravalle (Ancona).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3330)

Conferma del presidente e del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1826 in data 2 aprile 1968 i sigg. Silvio Zannol e Edoardo Pierotti sono stati confermati rispettivamente nelle cariche di presidente e vice presidente dell'istitutuo autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(3487)

Conferma del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2420 in data 30 marzo 1968, il sig. Alessandro Tosi è stato confermato nella carica di vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

(3332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 943-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 943-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Sbiglio Anselmo, con sede in Valenza Po (Alessandria) vicolo De Rossi n. 2.

(3203)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quaranta inservienti in prova presso i Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quaranta inservienti in prova presso i provveditorati agli studi.

I relativi posti, disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, fanno parte della dotazione prevista per i provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Uno dei posti messi a concorso è riservato a favore:

A) dei candidati che, conseguita l'idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, superino la prova orale di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto per il Trentino - Alto Adige.

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, conseguita l'idoneità nella suddetta prova pratica, superino la prova orale di lingua italiana, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396.

Il posto riservato che non fosse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito ad altro candidato risultato idoneo.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 2 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate

dall'art. 3 - secondo comma - della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dello art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto di cui allo art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, debbono dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di volere sostenere la prova orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente quinto comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la *nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo* la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana sarà dato da una commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio superiori alla licenza elementare;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati ed operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto:

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia,

il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero della pubblica istruzione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 4. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

L'esame di lingua tedesca o italiana consterà soltanto di una prova orale e sarà diretta ad accertare la conoscenza di dette lingue da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà nelle lingue medesime.

In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità.

Art. 8.

A) Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, nello stesso termine, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

B) L'esame di lingua tedesca o italiana, alla quale saranno ammessi soltanto coloro che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, che sarà dato almeno 20 giorni prima di quello in cui detto esame dovrà essere sostenuto.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dal punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire ai Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori, che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13, gli appositi documenti elencati nell'art. 11, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone

mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *c*) dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente (salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 6);

e) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 3, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ov-

vero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 11, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 13.

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli uffici scolastici di seguito indicati:

Benevento - Bologna - Bolzano - Caltanissetta - Como - Ferrara - Gorizia - Imperia - Lucca - Messina - Milano - Padova - Pavia - Piacenza - Reggio Emilia - Rovigo - Taranto - Trento - Varese - Verona - Vicenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 341.

Schema da eseguire nella compilazione
della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quaranta inservienti in prova presso i Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'articolo 3 del bando perchè (1) . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . .

(firma) .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova orale di lingua tedesca.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrano al posto riservato di cui all'art. 2 del bando, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova orale di lingua italiana.

(2417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9073 del 22 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 28 luglio 1966 e nel foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 60 del 25 luglio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 9073-*bis*, in data 7 settembre 1966, con il quale, per effetto di errata comunicazione da parte dell'amministrazione interessata, è stata stralciata dal bando suddetto la sede di condotta ostetrica (2ª) del comune di Cave;

Visto, inoltre, il proprio decreto n. 9073-*ter*, in data 29 dicembre 1967, con il quale, per analogo motivo, è stata stralciata dal bando medesimo anche la sede di condotta ostetrica del comune di Marino (4ª);

Visto il proprio decreto n. 15092, in data 24 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 15092, in data 18 ottobre 1967, con il quale il dott. Di Giacomo Romano, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della succitata commissione, in sostituzione del dott. Enzo Colaiacomo, chiamato a disimpegnare altri compiti d'istituto;

Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1.	Gioia Emma	punti 73,493
2.	Favale Albina	» 73,362
3.	Buti Venanzia	» 72,964
4.	Panella Enrica	» 72,131
5.	Renga Regina	» 71,695
6.	Tabacco Teresa	» 71,034
7.	Tasselli Flora	» 70,911
8.	D'Andrea Carmela	» 70,845
9.	Russomanno Giovannina	» 69,179
10.	Ursino Sabina	» 68,654
11.	Di Liborio Maria	» 68,559
12.	Valentini Severina	» 68,506
13.	Valacchi Flora	» 68,140
14.	Petrelli Dorotea	» 68,050
15.	Coperchini Anna	» 68,020
16.	Manfio Silvana	» 67,195
17.	Brevetti Iole	» 67,187
18.	Fluri Maria	» 66,846
19.	Rulli Diva	» 66,576
20.	Liberali Giustina	» 66,403
21.	Fiumanò Isabella	» 66,146
22.	Furini Aurelia	» 65,975
23.	Marcelli Lilia	» 65,671
24.	Salocchi Fiorina	» 65,465
25.	Pepe Giovanna	» 65,409
26.	Testa Anna Maria	» 65,262
27.	Cipicchia Angela	» 64,978
28.	Vincenzi Vanna	» 64,800
29.	Chiavella M. Annunziata	» 64,484
30.	Cenci Giuseppa	» 64,056
31.	Nicchi Anna Maria	» 64,050
32.	Mauri Maria	» 64,006
33.	D'Orazio Acralda	63,968
34.	Frontera Rosina Irma	» 63,396
35.	Tartaglione Lucia (3 figli)	» 63,131
36.	Saccuti Adele (2 figli)	» 63,131
37.	Scardone Filomena	» 63,115
38.	Russo Carmela	» 63,028
39.	Mannina Vincenza	» 62,906
40.	Perrotti Rachele	» 62,900
41.	Boschetti Norma	» 62,804
42.	Aquilano Angela	» 62,634
43.	Lora Clelia	» 62,590
44.	Ferro Lucci Anna	» 62,096
45.	Fabi Luisa	» 61,995
46.	Zicca Maria Teresa Regina	» 61,962
47.	Trequattrini Marcella	» 61,853
48.	Stacchiola Marisa	» 61,665
49.	Paniccia Maria	» 61,621
50.	Gemini Enza	» 61,615
51.	Guadagno Maria	» 61,258
52.	D'Alonzo Adele	» 61,220
53.	Siliberti Anna	» 61,177
54.	Giuliani Lina	» 61,125
55.	Bini Alpinola	» 60,815
56.	Carniani Carla	» 60,650
57.	Pulcinelli Pierina	» 60,379
58.	Savi Nadia	» 60,371
59.	Brandoni Francesca	» 60,321
60.	Servi Maria	» 60,250
61.	Osti Marcella	» 60,206
62.	Guazzaroni Giuliana	» 59,985
63.	Terramoccia Rossana	» 59,645
64.	Pietrini Lina	» 59,473
65.	Vertivelli Velia	» 59,128
66.	Stanco Elsa	» 59,115
67.	Graffagnino Lucia	» 58,875
68.	Svampa Rolanda	» 58,606
69.	Milana Pierina	» 56,737
70.	Corsi Almerinda	» 56,668
71.	Ranucci Nerina	» 56,303
72.	Verticelli Concetta	» 56,195
73.	Ballarano Silvana	» 55,768
74.	Zambon Alice	» 55,296
75.	Govoni Enrica	» 54,615
76.	Carotti Angela	» 54,425
77.	Vittore Gemma	» 54,221
78.	Bartolini Lucia	» 53,915
79.	Rauco Anna	» 53,512

80. Pacchiarotti Licia	punti	52,293
81. Passa Ada	»	52,265
82. Nardini Olga	»	52.118
83. Cima Caterina	»	52,012
84. Cantoni Alberta	»	51,637
85. Bartolini Caterina	»	51,190
86. Legramante Alda	»	51,168
87. Piergiovanni Maria	»	50,921
88. Calabrò Gaetana	»	50,874
89. Valletta Domenica	»	50,820
90. Bacoccoli Rena	»	50,671
91. Romito Lina	»	50,459
92. Chiapparo Carmela	»	50,260
93. Brazioli Ugolina	»	49,684
94. Guiglia Vittoria L.	»	49,629
95. Flamini Maria	»	49,146
96. Fucile Caterina	»	48,609
97. Albani Domenica	»	48,473
98. Pazzini Irene	»	48,313
99. Di Giacomo Luciana	»	46,603
100. Cavalletti Lea	»	46,084
101. Granati Teresa M.	»	46,000
102. Zarra Rosa	»	45,993
103. Ascani Marisa	»	45,625
104. Faccioli Elvira	»	44,718
105. Pergolini Fernanda	»	44,575
106. Squillace Luigina	»	44,168
107. Zarola Concetta	»	43,490
108. Roberti Maria	»	42,250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Viste le domande delle candidate nelle quali sono elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Gioia Emma: Rocca di Papa;
2) Favale Albina: Olevano Romano;
3) Buti Venanzia: Genazzano;
4) Panella Enrica: Palombara Sabina;
5) Renga Regina: Bracciano (2ª condotta);
6) Tabacco Teresa: S. Vito Romano;
7) Tasselli Flora: Nerola;
8) D'Andrea Carmela: Trevignano Romano;
9) Russomanno Giovannina: Ienne;
10) Ursino Sabina: Monteflavio;
11) Di Liborio Maria: Marano Equo;
12) Valacchi Flora: Canale Monterano;
13) Petrelli Dorotea: Rocca S. Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(3263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 635 del 2 febbraio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Benevento, nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Corea dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Caturano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe della prefettura di Benevento;

Pennino dott. Gennaro, medico provinciale di 2ª classe;

Coletta prof. Alessandro, primario ostetrico degli OO.CC.RR. « G. Rummo » di Benevento;

Delli Veneri dott. Edoardo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Binda Pina Foggi, ostetrica condotta di Foiano in Valfortore.

Segretario:

Consales dott. Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Benevento e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 25 marzo 1968

Il medico provinciale: SEGRETO

(3073)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3025 in data 30 settembre 1967, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3025 in data 6 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 1° agosto 1967;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965:

1. Ricci Giuseppe . . . . . punti 67,461
2. Busca Alessandro . . . . » 65,161
3. Perasso Sebastiano . . . . » 61,981
4. Scaglia Urbano . . . . » 60,967
5. Verda Luciano . . . . » 60,008
6. Dardano Candido . . . . » 59,765
7. De Santolo Gianpiero . . . . . . » 58,939
8. De Matteis Vincenzo . . . . . . » 58,657
9. Sacchi Giovanni . . . . . . » 58,079
10. Ghiglione Pietro . . . . » 57,557
11. Rapaglià Renzo . . . . . » 57,016
12. Furlotti Marino Gianluigi . . . . » 56,359
13. Gibelli Gino . . . . » 56,051
14. Leonarduzzi della Chiave Mario . . . » 55,765
15. Spalla Francesco . . . . » 55,709
16. Grappiolo Celso . . . . . . » 55,369
17. Boveri Michele . . . . . . » 54,847
18. Tola Giovanni Mario . . . . . . » 54,825
19. Martinez Romano . . . . . . » 54,632
20. Raiteri Luigi . . . . . » 54.249
21. Nobile Migliore Nunzio . . . . . » 53,262
22. Balestrieri Enrico . . . . . . » 53,092
23. Mortara Giuseppe . . . . » 52,710
24. Marchioni Enrico . . . . » 51,648
25. Roberto Romano . . . . » 51,521
26. Brusotti Angelo . . . . » 51,397
27. Boccaccio Severino . . . . » 50,565
28. Barili Renzo . . . . » 50,239
29. Caggiula Antonio . . . . » 49,392
30. Manfredi Bruno . . . . » 49,302
31. Carrieri Vittorio . . . . » 48,836
32. Bono Ireo . . . . » 48,621
33. Belloni Enrico . . . . » 47,900
34. Passarelli Nazzareno . . . . . » 46,488
35. Sivo Francesco . . . » 44,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia, nel bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, modificato con decreti n. 2025 in data 27 aprile 1967 e n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ricci Giuseppe: Ovada;
2) Busca Alessandro: Rosignano Monf.;
3) Perasso Sebastiano: Ponzone-Cavatore (Consorzio);
4) Verda Luciano: Bosio;
5) Dardano Candido: Garbagna Casasco - Avolasca (Consorzio);
6) De Santolo Gianpiero: Pareto;
7) De Matteis Vincenzo: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia, nel bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 28 marzo 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(3264)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici di Padova e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mariani dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Componenti:

La Penna dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Vecchietti prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Padova;

Miazzi dott. Nelson, specialista in ostetricia e ginecologia;

Zerbinato Elide, ostetrica condotta.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 21 marzo 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(3074)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1655 in data 10 luglio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Varese;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, che sostituisce l'art. 47 del regolamento dei concorsi per sanitari in servizio presso i comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti ed ufficio interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Savi dott. prof. Paolo, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Maio dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la prefettura di Varese;

Bianchi dott. prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria di Milano;

Corsico dott. prof. Giuseppe, docente di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Sala dott. Gustavo, direttore del macello pubblico di Como.

Le mansioni di segretario saranno svolte dal dott. Giuseppe Patti, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Varese ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura di Varese e del comune di Varese.

Varese, addì 25 marzo 1968

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(3533)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario del consorzio di Maddaloni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 623 del 10 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario del consorzio di Maddaloni-Cervino-Valle di Maddaloni;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.IX.II.C/1883 del 9 dicembre 1967, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 1237/11-4 Gab., del 13 marzo 1968, della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei veterinari e dal comune interessato;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario del consorzio di Maddaloni indetto con il decreto citato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica dell'Università di Napoli;

Bonaduce prof. Antonio, docente di malattie infettive, profilassi ed igiene veterinaria dell'Università di Napoli;

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario;

Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

De Sario dott. Nicola, veterinario condotto del comune di S. Maria C. Vetere;

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Caserta, addì 23 marzo 1968

Il veterinario provinciale: VACCARO

(3200)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.